

Popolo Es. p.ug.
Popolo Es. attr

10609

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prev.

Facc. n. Cielo
Richiesta n. Cielo

Xerografia GRATIS
(art. 110 L. 30/12/73 n. 533)

Napoli, 9/5/13
Il Cancelliere

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa ~~XXXXXXXXXX~~ ha pronunciato all'udienza del 7-5-2013 la seguente

SENTENZA

nella causa n.° 44251/2011 R.G.

TRA

~~F. Maria Rocca~~, elett.te dom.ta in Pozzuoli alla trav. Maroder n. 3 presso lo studio dell'avv. F. Gelo che la rapp.ta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con cui elett.te domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11

RESISTENTE

Nonché

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to in Napoli alla via Ponte della Maddalena n. 159

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: Immissione in ruolo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 2-11-2011 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato servizio dall'anno scolastico 1975/76 in qualità di insegnante non di ruolo di scuola primaria, di essere stata inserita a partire dall'anno scolastico 2000/2001 nelle graduatorie provinciali permanenti di terza fascia del personale docente di scuola primaria per la provincia di Napoli, che in quanto riconosciuta invalida al 70%, ed iscritta nelle liste speciali di collocamento, con effetto dall'anno scolastico 2002/2003 aveva ottenuto il riconoscimento del titolo alla riserva di posti contrassegnati dalla lettera N, con diritto a concorrere alle assunzioni a tempo indeterminato su posti riservati agli invalidi civili ai sensi della l. n. 68/99, deduceva che illegittimamente nel corso degli anni l'amministrazione scolastica aveva proceduto alle nomine dei riservisti solo all'interno delle relative fasce per cui, in assenza di

beneficiari della seconda fascia, i posti riservati erano stati assegnati a non riservisti di seconda fascia anziché ai riservisti di terza fascia.

Tanto premesso, ritenuto che al contrario, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui alla L. 68/99, i posti riservati in fascia superiore dovessero essere comunque ricoperti con riservisti di fascia inferiore, rilevato di essersi collocata in posizione utile all'assunzione sin dall'anno scolastico 2004/2005, chiedeva che il Giudice adito, riconosciuto il suo diritto all'immissione in ruolo da tale data, o da altra data successiva, condannasse l'amministrazione convenuta alla ricostruzione della carriera, con riconoscimento dei servizi pre- ruolo ai fini giuridici ed economici e degli scatti di anzianità oltre che al risarcimento del danno pari alle differenze retributive maturate; in via subordinata chiedeva che, accertata l'illegittimità delle reiterate assunzioni a tempo determinato, e quindi la nullità dei termini apposti, l'amministrazione convenuta venisse condannata al risarcimento del danno pari alla retribuzione che le sarebbe spettata in caso di assunzione a tempo indeterminato e in via ulteriormente gradata la condanna al pagamento degli scatti biennali di anzianità di cui all'art 53 L. 312/80, il tutto con vittoria di spese.

Il Ministero convenuto si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito e la prescrizione dei crediti; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso deducendo l'inesistenza di un diritto alla conversione ai sensi dell'art. 36 del D. lgs 165/2001 e l'inesigibilità degli scatti biennali.

L'Ufficio Scolastico Regionale non si costituiva per cui ne va dichiarata la contumacia

Preliminarmente va ritenuta la giurisdizione del Giudice adito.

Costituisce jus receptum che nei concorsi per l'assunzione di pubblici dipendenti l'ambito riservato al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa dell'amministrazione si esaurisce con l'approvazione della graduatoria; nella fase successiva i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, con conseguente devoluzione della domanda relativa al giudice ordinario (vedi in Cass. n. 3409/08; Cass. n. 12348/2007; Cass. n. 15342/2006).

Nel caso di specie la ricorrente non contesta la graduatoria, ma il riparto dei posti dei riservatari nell'ambito delle fasce, il che costituisce questione di merito devoluta al giudice avente giurisdizione sulla fase successiva all'approvazione della graduatoria, nonché sul diritto soggettivo degli invalidi all'assunzione.

Nel merito si evidenzia che la domanda principale proposta dalla ricorrente ha ad oggetto il riconoscimento del suo diritto all'immissione in ruolo, in quanto riservata di fascia terza, in presenza di posti riservati di seconda fascia che, esauriti gli aspiranti riservisti, l'amministrazione convenuta ha provveduto ad assegnare a non riservisti di seconda fascia anziché attingere tra i riservisti di fascia inferiore.

Del tutto carente su tale domanda risulta la difesa del Ministero convenuto che si limita a controdedurre in ordine alla domanda subordinata di risarci-

mento del danno in conseguenza dell'abusiva reiterazione di contratti a termine.

Quanto alla domanda principale si ricorda che la L. 12 marzo 1998, n. 68 - la cui emanazione ha seguito le numerose critiche mosse alla normativa sulle assunzioni obbligatorie dettata dalla L. 2 aprile 1968, n. 482 - ha determinato un salto di qualità nella tutela degli invalidi con il passaggio da un sistema che risentiva della concezione volta a configurare l'inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica, ad altro volto a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse.

La più recente normativa merita dunque apprezzamento per una più accentuata sensibilità del legislatore verso la persona dell'invalido, pur nel rispetto del principio del bilanciamento degli interessi; il che è attestato, da un lato, dalla completa equiparazione dei datori di lavoro pubblici a quelli privati - con la perdita da parte dei primi di quello che è stato visto come il privilegio (accordato dalla L. n. 482 del 1968, art. 12) di subordinare l'assunzione degli invalidi al verificarsi delle vacanze in organico e, dall'altro, da un riallineamento dei parametri delle quote di riserva a quelli fissati dagli altri paesi europei.

Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha affermato che nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato (vedi Cass. n. 4110/07 e n. 19030/2007)

L'inderogabilità di tale diritto, quale espressione del principio fissato dall'art. 38 Cost., emerge con certezza dal contenuto della L. n. 68 del 1999, art. 16, avente ad oggetto i "concorsi presso le pubbliche amministrazioni". Detta disposizione, infatti, da un lato, pone limitazioni, solo per casi tassativi, alla partecipazione ai concorsi dei disabili per l'occupazione di posti comportanti l'esercizio di specifiche e predeterminate mansioni (cfr. art. 16, comma 1, ed il riferimento all'art. 3, comma 4, ed art. 5, comma 1); dall'altro, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta vincolatività dell'assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili, riconosce la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità dei pubblici concorsi) anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Da tali affermazioni ne deriva che l'Amministrazione scolastica non può attingere gli aspiranti "riservatari o non" da una successiva graduatoria prima dell'esaurimento di quella precedente della "stessa specie", ma è invece obbligata ad attingere gli invalidi dall'apposita graduatoria per coprire quei posti che, riservati ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 3, rimarrebbero altrimenti illegittimamente scoperti.

Ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata ai disabili dal dettato costituzionale perché legittimerebbe - ad esempio nei casi in cui le fasce di merito fossero composte di

più aspiranti e solo nell'ultima fossero collocati uno o più disabili - una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3.

In punto di fatto non è contestato, oltre che provato dalla documentazione esibita (vedi doc n. 13 e 14 prod. ric.) che nell'anno scolastico 2004/2005 vi fossero da assegnare come riservati alle categorie protette, attingendo dalle graduatorie permanenti, ben 24 posti e che in quell'anno ne siano stati assegnati solo 6, a riservisti di seconda fascia, mentre i restanti posti, pur spettanti a riservisti, siano stati ricoperti con non riservisti di seconda fascia.

La ricorrente ha poi provato, grazie all'esibizione della relativa graduatoria, di essere stata collocata per quell'anno al sesto posto come riserva N nella terza fascia, in quanto preceduta da 5 candidati beneficiari della riserva N.

In applicazione del principio di diritto innanzi enunciato va dunque ritenuto che l'amministrazione convenuta abbia erroneamente proceduto ad assegnare i residui 18 posti riservati a non riservisti e va affermato il diritto della ricorrente, collocata al sesto posto tra i beneficiari della riserva N della terza fascia, all'immissione in ruolo, quale insegnante di scuola primaria, già per l'anno scolastico 2004/2005.

Ne consegue la condanna dell'Amministrazione alla ricostruzione della sua carriera ai fini giuridici ed economici, previo riconoscimento dei servizi pre ruolo, degli scatti di anzianità e delle differenze retributive da determinarsi in separata sede, a decorrere dall'1-9-04 al compimento del 65° anno età.

Riconosciuta infatti la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato va applicato l'obbligo, ratione temporis vigente, del collocamento d'ufficio in quiescenza al compimento del 65° anno di età

Resta assorbita ogni ulteriore domanda.

La condanna alle spese segue la soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

- a) In accoglimento della domanda principale, dichiara il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato quale insegnante di scuola primaria a decorrere dall'1-9-04;
- b) condanna l'Amministrazione convenuta alla ricostruzione della sua carriera ai fini giuridici ed economici, previo riconoscimento dei servizi pre ruolo, degli scatti di anzianità e delle differenze retributive da determinarsi in separata sede, a decorrere dall'1-9-04 al compimento del 65° anno età;
- c) condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.800,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione.

Napoli, 7-5-2013

Il Giudice Unico del Lavoro

~~Roberto...~~

Tribunale di Napoli
Giudice Unico del Lavoro
Il Giudice Unico del Lavoro
Nicola...